



COMUNE DI VALENZA
(Provincia di Alessandria)
Settore VII – Urbanistica

ORDINANZA SINDACALE N 55 DEL 5/07/2018

OGGETTO: PROVVEDIMENTO INDIRIZZATO A TUTTI GLI ESERCENTI CHE ADERISCONO ALL'EVENTO DENOMINATO "LA NOTTE DEI SALDI" IN PROGRAMMA A VALENZA SABATO 7 LUGLIO 2018. MISURE A TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA, PER LA PREVENZIONE DEI RUMORI LESIVI DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DELLE PERSONE.

IL SINDACO

CONSIDERATO che le vendite di fine stagione sono regolate dall'art.14 della Legge regionale 12/11/1999 n. 28 che fissa annualmente le date di avvio e termine;

RICHIAMATA, in attuazione alle suddette disposizioni, la D.G.R. del 30/11/2015 n. 21-2520 "L.R. n. 28/1999, art. 14, comma 2;

DATO ATTO che la Conferenza Stato-Regioni ha deliberato per il corrente anno che la data di avvio dei saldi estivi è stata fissata a partire dal primo sabato di luglio;

CONSIDERATO che i commercianti di Valenza hanno proposto per il primo giorno di saldi estivi, coincidente con la data di sabato 7/07/2018, un evento denominato "LA NOTTE ROSA" che interesserà tutto il centro urbano della città;

DATO ATTO che nell'ambito del suddetto evento verranno allestite alcune postazioni musicali all'aperto;

RILEVATO che:

- tale manifestazione costituisce un momento importante per l'economia locale, nonché di svago, di intrattenimento e socializzazione per la cittadinanza;
- le suddette attività musicali comportano emissioni sonore anche nelle pertinenze esterne dei negozi che se non adeguatamente disciplinate possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle persone - anch'esso da tutelare - e costituire fattore scatenante di turbative anche in materia di ordine pubblico;
- appare pertanto necessario disciplinare i limiti entro i quali consentire le emissioni acustiche derivanti da eventuali sorgenti sonore puntiformi all'uopo predisposte dai commercianti allo scopo di diffondere musica in ambiente esterno e richiamare i clienti;

ATTESO che questa Amministrazione:

- ritiene importante promuovere il rilancio economico delle attività commerciali del territorio anche attraverso la concessione del Patrocinio dei suddetti eventi;

- parimenti, ritiene di dover garantire il rispetto e la tutela della quiete pubblica e privata nonché tutelare la popolazione da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto dagli eventi di intrattenimento attraverso il presente provvedimento che stabilisca in particolare che **dopo le ore 24,00, ogni attività all'esterno dovrà tassativamente cessare**;

RILEVATO che la durata complessiva della manifestazione si limita ad un solo giorno, il 07/07/2018;

RILEVATA altresì la difficoltà tecnica di valutare in maniera **singolare e cumulativa** precisa i singoli contributi previsionali di impatto acustico rispetto ai ricettori sensibili;

VALUTATO che la presentazione di un eventuale studio previsionale di impatto acustico **cumulativo** riferito all'evento in oggetto sia eccessivo rispetto all'**eccezionalità e singolarità** dell'evento stesso;

RITENUTO ragionevole procedere ad una fissazione dei tempi e dei modi di svolgimento dell'attività musicale all'aperto nonché all'utilizzo di fonti sonore, fisse o mobili attraverso l'emissione di un'ordinanza sindacale con la quale si autorizzino gli esercizi commerciali del centro cittadino ad allestire alcune postazioni musicali all'aperto ed effettuare, in deroga agli attuali limiti fissati dal Piano di Classificazione Acustica nei termini di cui alla DGR 27/06/2013, intrattenimenti musicali nell'ambito dell'evento denominato "LA NOTTE ROSA", programmato a Valenza in data 07/07/2018;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i. in ordine alle competenze del Sindaco in materia di orari e l'art. 7 bis della stessa disposizione, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTO l'art. 9 del R.D. 18/06/1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), che dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse e, più in generale, gli artt. 68 e 69 della stessa disposizione;

VISTA la Legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;

VISTO il D.M. 16/03/1999 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

VISTA la Legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52. "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";

VISTO il DPCM 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e s.m.i.;

VISTO il DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico" di cui all'art. 3, comma 3, lett. c) e art.10 della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012 n. 24-4049 "Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52";

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123", in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

ORDINA

A tutti gli esercenti che aderiscono all'evento denominato "LA NOTTE ROSA", in programma a Valenza il giorno 07/07/2018, qualora s'intendano superare i valori limite previsti dalla Classe Acustica di appartenenza dei singoli esercizi commerciali rispetto al Piano di Classificazione Acustica del Comune di Valenza, l'adozione dei seguenti provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e contrastare situazioni potenzialmente pregiudizievoli inerenti la salvaguardia della quiete pubblica:

- il **RISPETTO dei disposti di cui alla DGR 27 giugno 2012 n. 24-4049** "Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52" che prevedono **immissioni sonore, da rispettare in facciata** agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, **non superiori al limite di 70 dB(A)**, inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- **che le attività di intrattenimento musicale vengano tassativamente ricondotte dopo le ore 24,00 entro i limiti di cui al Piano di Classificazione Acustica del Comune di Valenza.**

AVVERTE

che le disposizioni della presente ordinanza sono impartite al fine di prevenire e contrastare situazioni potenzialmente pregiudizievoli inerenti la **salvaguardia della quiete pubblica**;

DISPONE

che nell'ambito dell'evento denominato "LA NOTTE ROSA" si intende autorizzato senza presentazione di istanza, per l'attività delle postazioni musicali all'aperto, il superamento dei valori limite previsti dalla Classe Acustica di appartenenza dei singoli esercizi commerciali ubicati in tutto il centro urbano rispetto al Piano di Classificazione Acustica del Comune di Valenza entro i limiti suddetti previsti dalla *DGR 27 giugno 2012 n. 24-4049*;

che la presente ordinanza si riferisce unicamente all'evento denominato "LA NOTTE ROSA" in programma a Valenza il giorno 07/07/2018;

INFORMA

che ai sensi del comma 1 art.12 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52. "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", i comuni e le province, negli ambiti di rispettiva competenza, esercitano le **funzioni di controllo** previste dall'articolo 14, della Legge 447/1995, anche tramite i dipartimenti provinciali o subprovinciali dell'ARPA ai sensi degli articoli 2 e 3 della L.R. n. 60/1995;

che i disposti della presente Ordinanza sono relativi ai soli aspetti amministrativi previsti dalla legislazione specifica di riferimento (Legge Quadro n.447/1995 e s.m.i., LR. n.52/2000 e s.m.i., D.G.R. 27 giugno 2012 n. 24-4049), prescindendo da ogni valutazione inerente aspetti penali (art.659 – disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e/o civilistici (art.844 – immissioni);

AVVERTE

che l'inosservanza della presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

INFORMA

che a norma dell'art.3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Alessandria, oppure in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

che venga trasmessa per opportuna conoscenza:

- all'ARPA Piemonte
dip.alessandria@pec.arpa.piemonte.it
- all'Autorità Sanitaria Locale ASL AL - S.I.S.P.;
aslal@pec.aslal.it
- al Comando Carabinieri di Valenza;
Tal27175@pec.carabinieri.it
- al Corpo di Polizia Locale di Valenza;
polizialocale@cert.comune.valenza.al.it

che venga pubblicata on-line:

- presso l'Albo Pretorio Informatico del Comune di Valenza;
http://www.mapweb.it/valenza/albo/albo_pretorio.php

che sia dato adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza in ottemperanza al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SINDACO
F.to Gianluca BARBERO

